DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2014 338/2014/R/EFR

DISPOSIZIONE ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO IN MATERIA DI EROGAZIONI DI SOMME CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CAMPAGNE INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE A SUPPORTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 10 luglio 2014

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, in corso di recepimento;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro dell'Ambiente 24 aprile 2001, recante "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79":
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto interministeriale 20 luglio 2004):
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che

- devono essere perseguiti delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi":
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, 5/04 (di seguito: deliberazione 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, 213/04 (di seguito: deliberazione 213/04);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2005, n. 235/05 (di seguito: deliberazione 235/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 13, comma 1, del decreto interministeriale 20 luglio 2004 prevede l'allocazione di risorse finanziarie per l'effettuazione di diagnosi energetiche e la progettazione esecutiva delle misure e degli interventi nonché per la copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto (di seguito: distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi o distributori); e che tali risorse sono quelle di competenza, sino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 20 luglio 2004, in attuazione dell'articolo 9 (recante copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti) del decreto interministeriale 24 aprile 2001;
- l'articolo 13, comma 5, del decreto interministeriale 20 luglio 2004 stabilisce che il 50% delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo è destinato, al netto degli oneri di cui al comma 8, all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, definiti nel programma di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'articolo 13, comma 6, del decreto interministeriale 20 luglio 2004 stabilisce che il restante 50% delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi;
- l'articolo 13, comma 8, prevede, tra l'altro, che l'Autorità adotti gli opportuni provvedimenti affinché Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla copertura, mediante le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali di cui al precedente punto e degli oneri relativi sostenuti dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- l'articolo unico del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 ha modificato l'articolo 13, comma 6, del decreto interministeriale 20 luglio 2004 prevedendo che le campagne informative e di sensibilizzazione di cui ai precedenti punti debbano essere effettuate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007;
- con deliberazione 235/05, l'Autorità ha dato disposizione a Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni delle somme connesse all'attuazione delle

campagne informative e di sensibilizzazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, disponendo all'articolo 2, tra l'altro, che:

- i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi interessati, prima dell'avvio delle campagne di informazione e sensibilizzazione, trasmettano all'Autorità, ai Ministeri competenti e a Cassa conguaglio per il settore elettrico il progetto operativo delle campagne di informazione e sensibilizzazione e che tali progetti operativi debbano essere coerenti con le proposte presentate in precedenza ai Ministeri competenti nonché contengano almeno alcune informazioni minime, ivi specificate (comma 1);
- entro 30 giorni dall'invio del documento previsto al comma 1, Cassa conguaglio per il settore elettrico effettui l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per il distributore interessato (comma 2);
- i distributori interessati, al termine delle campagne di informazione e sensibilizzazione, trasmettano ai Ministeri competenti, a Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Autorità una relazione sull'attività svolta e che tale relazione contenga almeno alcune informazioni minime, ivi specificate (comma 3);
- entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3, Cassa conguaglio per il settore elettrico effettui una valutazione di congruità delle spese sostenute dai distributori e verifichi il rispetto di criteri dettati dai Ministeri competenti (ivi riportati), trasmettendone i risultati agli stessi Ministeri e all'Autorità (comma 4);
- l'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto al singolo distributore interessato sia effettuata da Cassa conguaglio per il settore elettrico, a seguito di deliberazione dell'Autorità adottata sulla base della valutazione di congruità di cui al comma 4 e che tali erogazioni siano effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 6, del "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" (commi 5 e 6).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sulla base delle informazioni trasmesse dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 213/04, con lettera del 1 marzo 2005 (prot. Autorità n. 896) gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive che le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto interministeriale 20 luglio 2004 ammontano a 17.014.030,73 euro;
- sulla base della comunicazione di cui al precedente punto e ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto interministeriale 20 luglio 2004, in data 28 aprile 2005 (prot. n. 7336) la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive ha comunicato ai soggetti interessati la ripartizione del 50% della somma di 17.014.030,73 euro destinato alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali tra i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi, tendendo conto della quota dell'obiettivo di risparmio energetico negli usi finali loro assegnata, con la deliberazione 213/04, per l'anno d'obbligo 2005; con la medesima comunicazione

- ha altresì invitato tali distributori a esaminare la possibilità di sottoporre ai Ministeri competenti una proposta unitaria di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, fornendo loro al contempo alcune indicazioni per la loro predisposizione;
- sulla base delle comunicazioni di cui ai precedenti punti, le risorse complessivamente disponibili e destinate alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali tra i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi ammontano, per la società Enel Distribuzione S.p.a., a 6.873.500,46 euro;
- con comunicazione in data 2 novembre 2005 (prot. 18036), la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive e il Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno congiuntamente comunicato all'Autorità e ai soggetti interessati, tra l'altro, che la proposta di campagna di informazioni e di sensibilizzazione degli utenti finali presentata dalla società Enel Distribuzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto interministeriale 20 luglio 2004 rispetta i criteri ivi specificati e le indicazioni comunicate in data 28 aprile 2005; con la medesima comunicazione sono state al contempo definite modalità operative per il compimento delle iniziative previste ed è stato ulteriormente precisato che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, Cassa conguaglio per il settore elettrico avrebbe provveduto alla copertura dei costi sostenuti sulla base dei provvedimenti di cui al comma 8 del medesimo articolo;
- con comunicazione in data 4 gennaio 2006 (prot. 808), la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività produttive e il Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno comunicato a Cassa conguaglio per il settore elettrico e, per conoscenza, all'Autorità che il progetto operativo di campagna di informazioni e di sensibilizzazione degli utenti finali in precedenza trasmesso dalla società Enel Distribuzione S.p.a. è coerente con la proposta trasmessa dalla stessa ai sensi della deliberazione 235/05 e che tali Amministrazioni intendono seguire puntualmente la definizione e lo svolgimento di tali iniziative allo scopo di dare comunicazione di eventuali problematiche;
- con comunicazione in data 22 giugno 2007 (prot. 1163), Cassa conguaglio per il settore elettrico ha comunicato all'Autorità l'esito positivo della valutazione di congruenza da essa effettuata sulla relazione trasmessa dalla società Enel Distribuzione S.p.a. relativamente alle attività poste in essere negli anni 2005 e 2006 ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 20 luglio 2004.

RITENUTO OPPORTUNO:

• in relazione alla campagna di informazioni e di sensibilizzazione degli utenti finali effettuata da parte della società Enel Distribuzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 20 luglio 2004, dare disposizioni a Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché verifichi l'avvenuta erogazione dell'acconto pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per tale società ai sensi del comma 6 di tale articolo nonché proceda con l'erogazione nei confronti della medesima società della somma a conguaglio, ai sensi dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7, della deliberazione 235/05, a valere sul "Conto oneri derivanti da misure ed

- interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" di cui all'articolo 53 del Testo Integrato Trasporto;
- in relazione al medesimo programma di campagne di informazioni e di sensibilizzazione degli utenti finali ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 20 luglio 2004, dare disposizioni a Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché:
 - verifichi l'eventuale avvenuta erogazione dell'acconto pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per i restanti distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi che abbiano fatto pervenire il progetto operativo di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione 235/05;
 - per quanto riguarda i distributori di cui sopra, verifichi che essi abbiano fatto seguire all'acconto di cui al precedente alinea l'invio della relazione sull'attività svolta e di aver effettuato, con esito positivo, la valutazione di congruità delle spese sostenute e del rispetto dei criteri dettati dai Ministeri competenti, come previsto dai commi 3 e 4 della deliberazione 235/05;
 - proceda, previa informativa all'Autorità, con il recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 235/05 nei confronti dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi che abbiano eventualmente percepito l'acconto pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili e che non abbiano fatto seguire la relazione sull'attività svolta o per i quali la valutazione di congruità di cui al precedente alinea non abbia avuto esito positivo

DELIBERA

- 1. in relazione alla campagna di informazioni e di sensibilizzazione degli utenti finali effettuata da parte della società Enel Distribuzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 20 luglio 2004, Cassa conguaglio per il settore elettrico verifica l'avvenuta erogazione dell'acconto pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per tale società ai sensi del comma 6 di tale articolo e procede con l'erogazione alla medesima società della somma a conguaglio, ai sensi dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7, della deliberazione 235/05, a valere sul "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" di cui all'articolo 53 del Testo Integrato Trasporto.
- 2. in relazione al medesimo programma di campagne di informazioni e di sensibilizzazione degli utenti finali ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 20 luglio 2004, Cassa conguaglio per il settore elettrico:
 - a) verifica l'eventuale avvenuta erogazione dell'acconto pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi, ulteriori rispetto alla società Enel Distribuzione S.p.a. e che abbiano fatto pervenire il progetto operativo di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione 235/05;
 - b) per quanto riguarda i distributori di cui alla precedente lettera a), verifica che essi abbiano fatto seguire all'acconto di cui alla medesima lettera a) l'invio della relazione sull'attività svolta e che sia stata effettuata, con esito positivo, la

- valutazione di congruità delle spese sostenute e del rispetto dei criteri dettati dai Ministeri competenti, come previsto dai commi 3 e 4 della deliberazione 235/05;
- c) procede, previa informativa all'Autorità e ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 235/05, con il recupero delle somme percepite come acconto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, compresi gli interessi legali maturati, nei confronti dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui alla precedente lettera a) che non abbiano fatto seguire la relazione sull'attività svolta o per i quali la valutazione di congruità di cui al precedente alinea non sia terminata con esito positivo.
- 3. Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a Cassa Conguaglio per il settore elettrico e alla società Enel Distribuzione S.p.a..
- 4. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 luglio 2014

IL PRESIDENTE Guido Bortoni